

STATUTO

Associazione non riconosciuta «*Italian Bears Nation*»

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'associazione non riconosciuta denominata «*Italian Bears Nation*» (di seguito, per brevità, «Associazione»).

L'Associazione ha sede legale in Milano, Galleria Passarella n. 1.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune; il trasferimento in altro Comune è deliberato dall'Assemblea straordinaria.

L'Associazione può istituire sedi operative secondarie sul territorio nazionale, con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione non è affiliata, collegata o ufficialmente riconosciuta dai Chicago Bears, dalla National Football League (NFL) o da qualsiasi entità ad esse riconducibile.

La denominazione sociale e l'attività associativa riflettono esclusivamente la passione dei soci per la squadra e non costituiscono in alcun modo uso autorizzato dei marchi o dei segni distintivi di titolarità dei Chicago Bears o della NFL.

Articolo 2 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato ai sensi del successivo art. 31.

Articolo 3 – Oggetto sociale e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro, neppure indiretto, e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, consistenti in:

- a) rappresentare, promuovere e aggregare la fan base italiana dei Chicago Bears, franchigia della National Football League (NFL);
- b) organizzare eventi, raduni, trasferte collettive e attività ricreative e culturali legate alla passione per i Chicago Bears e per il football americano;
- c) diffondere la conoscenza del football americano e della cultura sportiva statunitense in Italia, con particolare riferimento ai Chicago Bears;
- d) gestire spazi fisici e digitali di aggregazione, informazione e condivisione per i tifosi italiani dei Chicago Bears;
- e) promuovere rapporti di collaborazione con altre associazioni analoghe, italiane ed estere, con la franchigia dei Chicago Bears e con enti e istituzioni sportive;



f) ogni altra attività connessa o strumentale al raggiungimento delle finalità di cui sopra, purché compatibile con la natura non lucrativa dell'Associazione;

g) promuovere l'ottenimento del riconoscimento ufficiale da parte dei Chicago Bears e della NFL, anche attraverso rapporti di collaborazione e interlocuzione con la franchigia, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e industriale della stessa.

L'Associazione può svolgere attività economiche accessorie e strumentali alle proprie finalità istituzionali, nel rispetto del divieto di distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione.

Articolo 4 – Patrimonio e fondo comune

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo comune indivisibile formato:

- a) dai conferimenti in denaro o in natura effettuati dai Soci Fondatori all'atto della costituzione, per un ammontare complessivo di € 400,00;
- b) dalle quote associative annuali;
- c) da eventuali contributi, donazioni, erogazioni liberali e lasciti;
- d) dai beni mobili e immobili acquistati o comunque pervenuti all'Associazione;
- e) dai proventi delle attività istituzionali e delle attività accessorie.

La quota associativa annuale è intrasmissibile a terzi e non è rivalutabile. In caso di recesso, esclusione, decadenza o morte dell'associato, la quota non è rimborsabile e resta acquisita al fondo comune, ai sensi dell'art. 37 del Codice Civile.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, in conformità all'art. 148, comma 8, lett. a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

TITOLO II — GLI ASSOCIATI

Articolo 5 – Categorie di associati

Gli associati si distinguono in:

- a) Soci Fondatori: i quattro soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- b) Soci Ordinari: le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, chiedono di aderirvi e sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo;

Tutti gli associati, di qualunque categoria, hanno i medesimi diritti di voto e di elettorato attivo e passivo ai sensi del presente Statuto. La distinzione in categorie rileva esclusivamente ai fini della determinazione della quota associativa e della qualificazione storica dei Soci Fondatori.



c) Soci Onorari: l'Associazione può riconoscere la qualifica onorifica di Socio Onorario a persone fisiche o giuridiche che, condividendone le finalità, contribuiscano al sostegno economico dell'Associazione mediante erogazioni liberali volontarie, di importo libero. I Soci Onorari non acquisiscono la qualità di associato: non sono iscritti nel libro degli associati, non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa e non hanno diritto di voto, di elettorato attivo o passivo, di partecipazione all'Assemblea né alcun altro diritto sociale. La qualifica di Socio Onorario è attribuita e revocata con delibera motivata del Consiglio Direttivo.

Articolo 6 – Ammissione

La domanda di ammissione a Socio Ordinario è presentata per iscritto al Consiglio Direttivo e deve contenere l'impegno a rispettare il presente Statuto, a versare la quota associativa annuale e a condividere le finalità dell'Associazione. La qualifica di Socio Onorario, ai sensi dell'art. 5, non richiede domanda di ammissione né versamento di quota associativa ed è attribuita con delibera motivata del Consiglio Direttivo.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, anche in modo tacito, mediante annotazione nel libro degli associati, compatibilmente con le finalità associative e nel rispetto del principio di non discriminazione.

Il rigetto della domanda deve essere motivato. Avverso il rigetto, l'interessato può, entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. In tal caso, la delibera assembleare è definitiva.

Articolo 7 – Diritti e obblighi degli associati

Tutti gli associati hanno diritto:

- a) di partecipare alle iniziative e alle attività dell'Associazione;
- b) di accedere ai locali e ai servizi dell'Associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- c) di prendere visione del rendiconto economico-finanziario annuale;
- d) di esaminare i libri sociali e di ottenerne estratti a proprie spese, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Diritto di voto. Ciascun associato, di qualsiasi categoria, fermo quanto previsto dall'art. 5 che precede, dispone di un (1) voto. Il voto è personale, eguale e libero. Non è ammesso il voto per delega. È ammessa la partecipazione e l'espressione del voto a distanza mediante mezzi di



telecomunicazione che consentano la prova dell'identità del votante, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Elettorato passivo. L'elettorato passivo per le cariche sociali spetta a tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Per i Soci Ordinari l'elettorato passivo è subordinato all'iscrizione all'Associazione da almeno dodici (12) mesi. I Soci Fondatori, in quanto associati dall'atto costitutivo, sono esenti dal requisito di anzianità.

Tutti gli associati sono tenuti:

- a) al pagamento della quota associativa annuale nella misura determinata dall'Assemblea;
- b) al rispetto del presente Statuto e delle delibere degli organi sociali;
- c) al mantenimento di una condotta conforme alle finalità associative.

I diritti e gli obblighi di cui al presente articolo spettano esclusivamente agli associati di cui all'art. 5. I Soci Onorari, in quanto non associati, non ne fruiscono.

Articolo 8 – Conflitto di interessi

L'associato che, per conto proprio o di terzi, sia portatore di un interesse in conflitto con quello dell'Associazione in relazione a una determinata delibera assembleare, ha l'obbligo di astenersi dal voto su quella delibera. Il suo voto, ove espresso, è escluso dal computo della maggioranza, fermo restando il conteggio ai fini del quorum costitutivo.

Il consigliere che, per conto proprio o di terzi, sia portatore di un interesse in conflitto con quello dell'Associazione in relazione a una determinata delibera consiliare:

- a) deve darne notizia agli altri consiglieri prima della deliberazione, precisando natura, termini, origine e portata del proprio interesse;
- b) ha l'obbligo di astenersi dal voto.

Il Presidente e il Tesoriere non possono votare nelle deliberazioni consiliari relative all'approvazione del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea.

Le deliberazioni consiliari adottate con il voto determinante di un consigliere in conflitto di interessi, qualora siano potenzialmente dannose per l'Associazione, possono essere impugnate dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o da ciascun associato entro sei mesi dalla relativa deliberazione.

Articolo 9 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

a) **recesso volontario**, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo, con effetto dalla chiusura dell'esercizio in corso, salvo che lo Statuto o una delibera del Consiglio Direttivo prevedano un termine più favorevole per l'associato;

b) **esclusione**, deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, nei confronti dell'associato che:

1) violi gravemente e reiteratamente gli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti interni o dalle deliberazioni degli organi sociali;

2) si renda moroso nel pagamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a dodici (12) mesi, nonostante diffida scritta ad adempiere;

3) ponga in essere comportamenti che arrechino danno patrimoniale o morale all'Associazione ovvero ne compromettano gravemente l'immagine o il perseguimento delle finalità associative;

4) svolga attività in concorrenza o comunque in conflitto con gli interessi dell'Associazione, nonostante la diffida a cessarle;

c) **decadenza**, che opera di diritto nei confronti dell'associato avente diritto di voto che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre assemblee consecutive in un triennio solare. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo, previa comunicazione scritta all'interessato con invito a fornire giustificazioni entro trenta giorni, e ha effetto dalla data della dichiarazione;

d) **morte** dell'associato persona fisica;

e) **scioglimento** dell'ente associato persona giuridica.

La delibera di esclusione e la dichiarazione di decadenza devono essere motivate, con indicazione specifica dei fatti addebitati, e comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata, PEC o e-mail con conferma di ricezione. L'associato può ricorrere all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione. La delibera assembleare sul ricorso è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti.

È fatto salvo il diritto dell'associato di ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 24, comma 3, del Codice Civile, entro sei mesi dalla comunicazione della delibera o della dichiarazione.

Articolo 10 – Quota associativa

L'importo della quota associativa annuale è determinato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. L'importo può essere differenziato per ciascuna categoria di associati, fermo restando il principio di uniformità del rapporto associativo richiesto ai fini dell'art. 148, comma 8, lett. c), del

TUIR. I Soci Onorari, in quanto non associati, non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa.

La quota associativa non è trasmissibile a terzi né rivalutabile, e non è rimborsabile in caso di perdita della qualità di associato.

TITOLO III — ORGANI SOCIALI

Articolo 11 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Articolo 12 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. I Soci Onorari di cui all'art. 5 non hanno diritto di partecipazione all'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, anche su richiesta del Consiglio Direttivo, di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto o di un singolo Socio Fondatore, mediante avviso spedito a mezzo e-mail, PEC o pubblicazione sul sito web dell'Associazione con preavviso di almeno quindici giorni. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno. In caso di richiesta da parte degli associati, il Presidente provvede alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve tenersi entro sessanta giorni.

Assemblea ordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per:

- a) l'approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- b) la determinazione dell'importo della quota associativa annuale;
- c) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- d) ogni altra materia ad essa demandata dallo Statuto.

Assemblea straordinaria. L'Assemblea straordinaria è convocata per:

- a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- c) ogni altra materia espressamente riservata alla sua competenza.



Costituzione. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei voti spettanti agli associati. In seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

Deliberazioni ordinarie. Salvo quanto previsto dai commi seguenti, le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti.

Maggioranze qualificate. Le deliberazioni sulle seguenti materie sono approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei voti presenti in assemblea:

- a) elezione e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b) approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale;
- c) determinazione dell'importo della quota associativa annuale;
- d) decisione sul ricorso dell'associato avverso il rigetto della domanda di ammissione;
- e) decisione sul ricorso dell'associato avverso la delibera di esclusione o la dichiarazione di decadenza.

Modifiche statutarie e scioglimento. Le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto sono approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti (4/5) dei voti spettanti agli associati aventi diritto di voto, calcolati sull'intera base associativa e non sui soli presenti in assemblea. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno i quattro quinti (4/5) dei voti spettanti al complesso degli associati aventi diritto di voto, calcolati sull'intera base associativa e non sui soli presenti in assemblea.

Verbalizzazione. Le deliberazioni dell'Assemblea sono verbalizzate nel libro dei verbali dell'Assemblea, a cura del Segretario o di un componente dell'Assemblea designato dal Presidente. La verbalizzazione deve contenere l'indicazione dei presenti, l'ordine del giorno, l'esito delle votazioni e, ove prescritto, l'attestazione del raggiungimento dei quorum previsti.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo: composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea, in ogni caso non inferiore a tre (3) e non superiore a nove (9), tutti eletti dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 14.

I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti all'Associazione da almeno dodici (12) mesi.

I primi componenti del Consiglio Direttivo sono i quattro Soci Fondatori indicati nell'atto costitutivo, i quali restano in carica per l'intera durata del primo mandato di cinque esercizi ai sensi dell'art. 16. La prima Assemblea ordinaria provvede all'elezione degli eventuali ulteriori componenti fino al numero determinato ai sensi del comma 1.

Articolo 14 – Consiglio Direttivo: elezione dei componenti

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti. Ciascun associato avente diritto di voto può esprimere un numero di preferenze pari al numero dei consiglieri da eleggere. I Soci Fondatori, finché in numero di almeno tre, hanno diritto di presentare all'Assemblea una lista di candidati; la presentazione della lista non preclude in alcun modo la candidatura di altri associati né il libero esercizio del voto di preferenza da parte di ciascun associato.

In caso di parità di voti tra due o più candidati per l'ultimo posto disponibile, si procede a ballottaggio tra i candidati con il maggior numero di preferenze. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato con maggiore anzianità associativa.

Articolo 15 – Sostituzione dei consiglieri in corso di mandato

In caso di cessazione anticipata dalla carica di un consigliere per morte, sopravvenuta incapacità legale, dimissioni, decadenza o altra causa, il Consiglio Direttivo ne prende atto e il Presidente convoca l'Assemblea entro sessanta giorni per l'elezione suppletiva del nuovo consigliere, con le modalità di cui all'art. 14.

Il consigliere eletto in via suppletiva resta in carica per la durata residua del mandato del consigliere sostituito.

In pendenza della sostituzione e fino all'insediamento del nuovo consigliere, il Consiglio Direttivo opera validamente con i restanti membri, fermo restando il *quorum* costitutivo della maggioranza dei componenti in carica.

Articolo 16 – Durata delle cariche e limiti alla rieleggibilità

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque (5) esercizi. I componenti sono rieleggibili senza vincolo di mandati consecutivi, ferma restando l'elezione assembleare a ogni scadenza del mandato.

Il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica in regime di *prorogatio* fino all'insediamento del nuovo organo, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e agli adempimenti indifferibili.

Articolo 17 – Consiglio Direttivo: funzionamento



Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri, con preavviso di almeno sette giorni, mediante e-mail o PEC contenente l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fermo restando l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 8. In caso di parità, il voto del Presidente è prevalente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per videoconferenza o per teleconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire e votare.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato all'Assemblea dal presente Statuto.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- b) delibera sull'ammissione, l'esclusione e la dichiarazione di decadenza degli associati;
- c) predispone il rendiconto economico-finanziario annuale da sottoporre all'Assemblea;
- d) delibera l'ammontare delle quote associative da proporre all'Assemblea;
- e) delibera l'istituzione di sedi operative secondarie;
- f) conferisce procure e deleghe per singoli atti o categorie di atti;
- g) adotta il regolamento interno dell'Associazione;
- h) delibera su ogni altra materia non espressamente riservata all'Assemblea.

Articolo 19 – Elezione del Presidente e delle altre cariche

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei componenti.

Il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Le cariche di Vice Presidente, Segretario e Tesoriere possono essere cumulate tra loro, ma non con quella di Presidente.



Articolo 20 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, nei confronti dei terzi e in giudizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Codice Civile.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- b) ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione nei rapporti con terzi, con le pubbliche amministrazioni, con gli istituti di credito e con ogni altra istituzione;
- c) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) sottoscrive i contratti e le convenzioni dell'Associazione;
- e) provvede agli adempimenti fiscali, amministrativi e contributivi, ivi compresa la presentazione del modello EAS e degli eventuali modelli dichiarativi;
- f) può delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente o ad altri Consiglieri, per singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente non può compiere atti dispositivi del patrimonio immobiliare dell'Associazione né contrarre finanziamenti di durata superiore a dodici mesi senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano per età.

Articolo 21 – Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, con i medesimi poteri.

Il Vice Presidente può essere delegato dal Presidente all'esercizio di specifici poteri.

Articolo 22 – Segretario

Il Segretario:

- a) cura la redazione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e la tenuta dei relativi libri;
- b) custodisce il libro degli associati e ne cura l'aggiornamento;
- c) provvede alla conservazione della documentazione sociale;
- d) cura la corrispondenza e le comunicazioni sociali.

Articolo 23 – Tesoriere

Il Tesoriere:



- a) cura la gestione finanziaria e contabile dell'Associazione;
- b) provvede agli incassi e ai pagamenti, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) tiene la contabilità dell'Associazione e predispone il rendiconto economico-finanziario annuale;
- d) opera sui conti correnti bancari e postali dell'Associazione, congiuntamente con il Presidente o con il Vice Presidente.

Articolo 24 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, fatta salva la possibilità per il Consiglio Direttivo di deliberare il rimborso delle spese vive documentate, sostenute dai componenti degli organi sociali nell'esercizio delle loro funzioni, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

Nessun compenso, diretto o indiretto, può essere corrisposto ai componenti degli organi sociali per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 25 – Responsabilità degli amministratori e del Presidente

I componenti del Consiglio Direttivo rispondono verso l'Associazione secondo le norme sul mandato e sono solidalmente responsabili per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dal presente Statuto, salvo che si tratti di componenti che abbiano fatto constare il proprio dissenso nel verbale della riunione.

Per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune ai sensi dell'art. 38 del Codice Civile. Rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

TITOLO IV — VOLONTARI, PRIVACY E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Articolo 26 – Volontari e assicurazione

L'Associazione può avvalersi dell'attività di volontari, i quali prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi della normativa vigente.



Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo. In conformità alla normativa vigente, l'Associazione tiene un registro dei volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale, aggiornato a cura del Segretario.

Articolo 27 – Trattamento dei dati personali

L'Associazione, in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati personali degli associati, dei volontari e dei terzi con cui entra in rapporto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente:

- a) alla gestione del rapporto associativo e all'esecuzione degli obblighi statutari;
- b) all'adempimento degli obblighi fiscali, contabili e amministrativi;
- c) all'invio di comunicazioni relative alle attività associative;
- d) alla gestione dei volontari e all'adempimento degli obblighi assicurativi.

I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e, in ogni caso, nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalla normativa vigente.

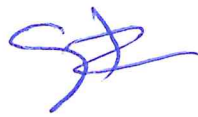
Il Consiglio Direttivo adotta un'apposita informativa sulla privacy, da rendere disponibile agli interessati e da aggiornare periodicamente.

Il Presidente è responsabile del trattamento dei dati personali e può nominare uno o più responsabili del trattamento, interni o esterni all'Associazione.

Articolo 28 – Clausola di adeguamento al Codice del Terzo Settore

Qualora l'Associazione intenda in futuro iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), le disposizioni del presente Statuto si intendono automaticamente adeguate, per la parte eventualmente incompatibile, alle norme imperative del Codice del Terzo Settore.

In tal caso, il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare senza indugio l'Assemblea straordinaria per adottare le modifiche statutarie necessarie ai fini dell'iscrizione al RUNTS, in conformità alla normativa pro tempore vigente. Fino all'adozione di tali modifiche e all'iscrizione al RUNTS, l'Associazione resta soggetta esclusivamente alla disciplina del Codice Civile in materia di



associazioni non riconosciute e alle disposizioni fiscali di cui all'art. 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

TITOLO V — NORME FINANZIARIE E CONTABILI

Articolo 29 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 30 – Rendiconto economico-finanziario

Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario annuale, che deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

Il rendiconto è sottoposto all'Assemblea ordinaria per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto e i relativi allegati sono depositati presso la sede dell'Associazione e messi a disposizione degli associati almeno dieci giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

TITOLO VI — DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 31 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i quattro quinti (4/5) dei voti spettanti al complesso degli associati aventi diritto di voto, calcolato sull'intera base associativa e non sui soli presenti in assemblea.

La medesima Assemblea nomina uno o più liquidatori, anche scegliendoli tra i componenti del Consiglio Direttivo uscente.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere favorevole dell'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ove richiesto, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione o ente con finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, con esclusione assoluta di qualsiasi ripartizione tra gli associati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Codice Civile e in conformità all'art. 148, comma 8, lett. b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 32 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia di associazioni non riconosciute, in quanto compatibili.



Articolo 33 – Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Statuto è devoluta alla competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria, con foro convenzionale esclusivo presso il Tribunale di Milano.

È fatto salvo il diritto del singolo associato di adire l'Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti, ivi compresa l'azione di revoca giudiziale degli amministratori per giusta causa.

Articolo 34 – Norma transitoria

Il primo Consiglio Direttivo è composto dai quattro Soci Fondatori indicati nell'atto costitutivo, i quali restano in carica per cinque esercizi ai sensi dell'art. 16 e esercitano collegialmente tutti i poteri di cui all'art. 18.

La prima Assemblea ordinaria è convocata entro quattro mesi dalla chiusura del primo esercizio sociale e provvede, oltre all'approvazione del rendiconto e alla determinazione della quota associativa, alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, non inferiore a tre e non superiore a nove, e all'elezione degli eventuali ulteriori componenti ai sensi dell'art. 14.

Approvato e sottoscritto in data 29 agosto 2026 dai Soci Fondatori.

_____ (Arturo Audino)

_____ (Luca Chiavacci)

_____ (Alessandro De Stefano Audino)

_____ (Stefano Fagioli)

